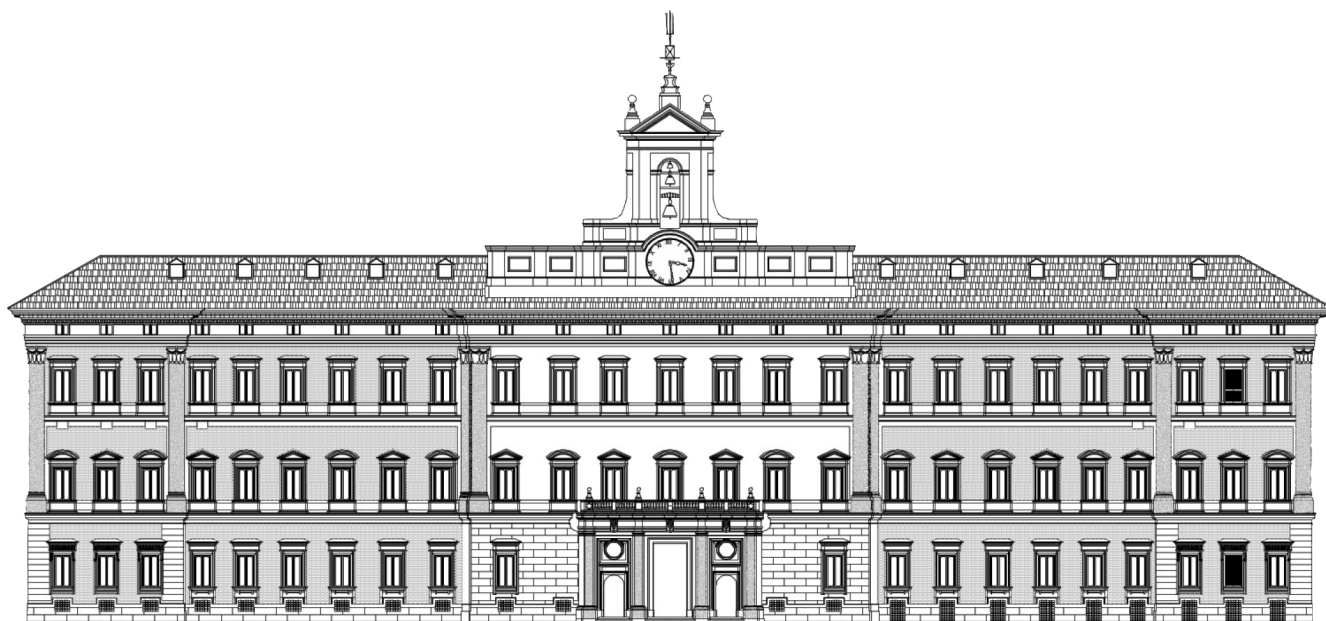




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

Le iniziative legislative dell'UE per migliorare la mobilità dei lavoratori dell'UE

(Proposta di regolamento COM(2026)980)

(Proposta di regolamento COM(2026)985)

(Proposta di regolamento COM(2026)992)

(Proposta di direttiva COM(2026)990)

(Proposta di direttiva COM(2026)995)

n. 170

13 ottobre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

Le iniziative legislative dell'UE per migliorare la mobilità dei lavoratori dell'UE

(Proposta di regolamento COM(2026)980)

(Proposta di regolamento COM(2026)985)

(Proposta di regolamento COM(2026)992)

(Proposta di direttiva COM(2026)990)

(Proposta di direttiva COM(2026)995)

n. 170

13 ottobre 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ rue_segreteria@camera.it - ✖ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI	1
LE INIZIATIVE LEGISLATIVE DELL'UE PER MIGLIORARE LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI DELL'UE	3
• Oggetto, finalità e principali misure oggetto delle proposte	3
• Contesto, motivazioni, valutazione di impatto e consultazione dei portatori di interessi	9
• Principali contenuti delle proposte	17
• Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE	20
• Esame presso le Istituzioni dell'UE	22
• Esame presso altri parlamenti nazionali	22

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	<i>Proposta di regolamento – COM(2026) 980 Proposta di regolamento – COM(2026) 985 Proposta di regolamento – COM(2026) 992 Proposta di direttiva – COM(2026) 990 Proposta di direttiva – COM(2026) 995</i>
Data di adozione	<i>15 settembre 2026</i>
Base giuridica	<i>Art. 48 TFUE; Artt. 46 e 48 TFUE; Art. 46 TFUE; Art. 79, par. 2, punto a) e b) TFUE; Art. 46, 53 par. 1 e 62 TFUE;</i>
Settori di intervento	<i>Libera circolazione dei lavoratori; mobilità della manodopera; cooperazione amministrativa flusso transfrontaliero dei dati; sicurezza sociale; coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; tessera europea di assicurazione malattia; distacco dei lavoratori; amministrazione elettronica; frode; scambio d'informazioni; protezione dei dati; Autorità europea del lavoro; lavoro non dichiarato; cooperazione amministrativa; servizi per l'impiego</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>COM(2026) 980 - 23 settembre 2026 – XI Commissione "Lavoro pubblico e privato"; COM(2026) 985 – 28 settembre 2026 - XI Commissione "Lavoro pubblico e privato"</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>COM(2026) 980 – 18 novembre 2026; COM(2026) 985 – 20 novembre 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>No</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

LE INIZIATIVE LEGISLATIVE DELL'UE PER MIGLIORARE LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI DELL'UE

Il 15 settembre 2026 la Commissione europea ha [adottato](#) il **pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori**, con l'obiettivo di garantire **diritti sociali chiari** per tutti nell'Unione, indipendentemente dal luogo in cui si sceglie di vivere e lavorare.

Il pacchetto, composto da una **comunicazione** e da **cinque proposte legislative**, punta a consentire ai lavoratori di **dimostrare e far valere** i propri **diritti di sicurezza sociale** e di assicurazione sanitaria e di far **comprendere e riconoscere** le proprie **qualifiche ovunque nell'UE**, riducendo al contempo le procedure amministrative lente e complesse a carico delle **imprese** e rafforzando la **cooperazione** tra le **amministrazioni nazionali** nell'applicazione delle norme e nel **contrasto alle frodi**.

Il dossier dà conto, in termini generali, degli obiettivi e delle principali misure delle proposte legislative che compongono il pacchetto, al fine di restituire un quadro d'insieme della logica e della portata di ciascuna iniziativa. L'analisi di dettaglio sui contenuti e sulla verifica dei principi sanciti dai Trattati è condotta, invece, con riferimento alle due proposte di regolamento sulla **tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS)** e sul **potenziamento dell'Autorità europea del lavoro (ELA)**, che interviene anche sulla disciplina della rete **EURES** (vd. *infra*).

Oggetto, finalità e principali misure oggetto delle proposte

Oggetto

Il “pacchetto” sulla mobilità equa dei lavoratori si compone, oltre che di una **comunicazione**, di **cinque proposte legislative**:

- una [proposta](#) di **regolamento** relativo alla **digitalizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**, che istituisce la **tessera europea di sicurezza sociale (“ESSPASS”)**;
- una [proposta](#) di **regolamento** recante modifica del [regolamento \(UE\) 2019/1149](#) che istituisce l'**Autorità europea del lavoro (“ELA”)**, del [regolamento \(UE\) 2016/589](#) relativo alla **rete europea di servizi per l'impiego (“EURES”)** e del [regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#) sul sistema di informazione del mercato interno (“IMI”);
- una [proposta](#) di **regolamento** sulla **portabilità delle qualifiche e delle competenze (“Skills Portability Act”)**, detto anche “regolamento sulla portabilità delle competenze”, che modifica il [regolamento \(UE\) 2018/1724](#) sullo sportello digitale unico;
- una [proposta](#) di **direttiva** che modifica la [direttiva 2005/36/CE](#) sul riconoscimento delle **qualifiche professionali** quanto alla **digitalizzazione**

delle procedure e al riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, nonché il regolamento (UE) n. 1024/2012;

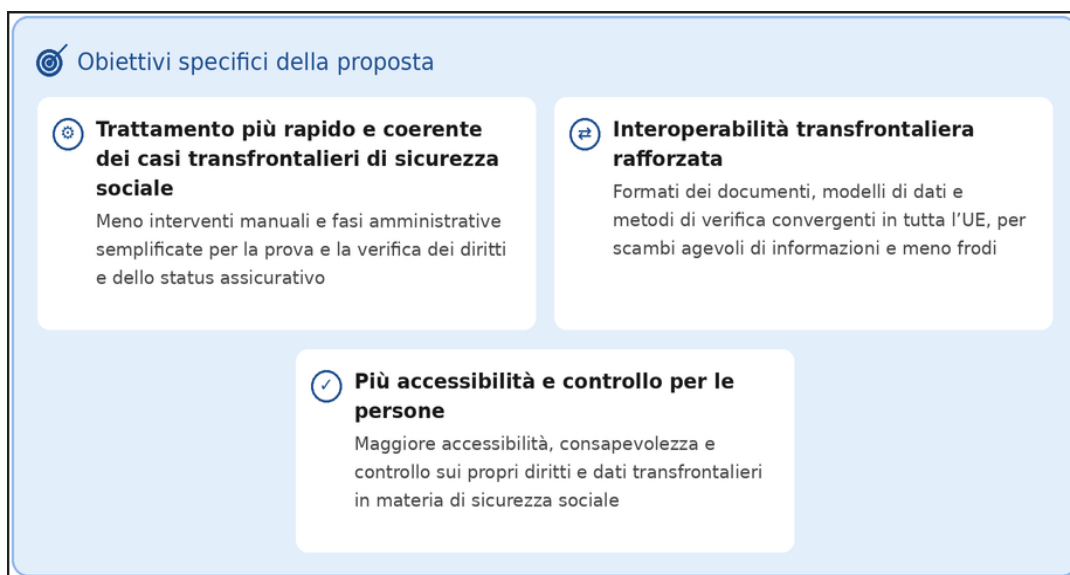
- una [proposta](#) di **direttiva** sul **riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi**.

Finalità e obiettivi

In via generale, ciascuna delle proposte che compone il pacchetto persegue **obiettivi distinti** ma tra loro **complementari**.

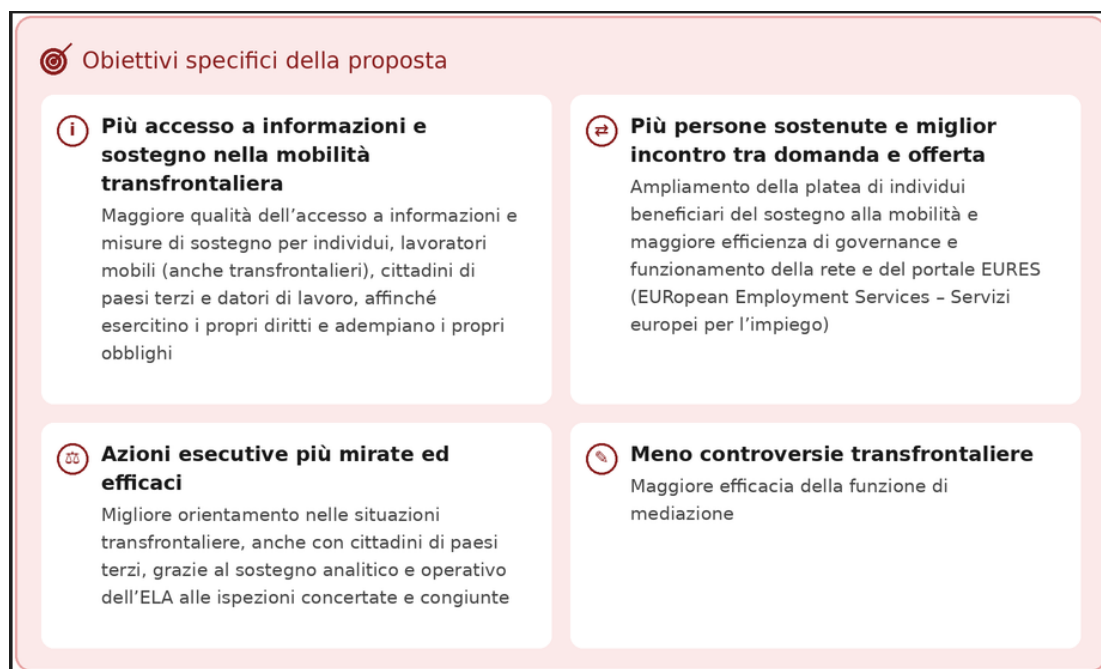
L'**obiettivo generale** della proposta di regolamento relativa alla digitalizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è promuovere una **mobilità equa** all'interno del mercato unico dell'Unione, facilitando l'applicazione delle norme UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'accesso ai diritti di sicurezza sociale per tutti i cittadini, in linea con il **Pilastro europeo dei diritti sociali** (vd. il seguente [dossier](#)) e la **Strategia per il mercato unico**. L'iniziativa sostiene gli **obiettivi trasversali** dell'Unione in materia di **semplificazione** e **riduzione** degli **ostacoli amministrativi**.

All'obiettivo generale si collegano i seguenti **obiettivi specifici**.



La **seconda proposta** di regolamento relativa al potenziamento dell'Autorità europea del lavoro (ELA) e su EURES è volta, in via generale, a **rafforzare la capacità strategica e operativa dell'ELA** di assistere gli Stati membri e la Commissione nell'**applicazione** e nell'**esecuzione** del diritto dell'Unione in materia di **mobilità dei lavoratori** e di **coordinamento della sicurezza sociale**, attraverso una **revisione mirata** del regolamento istitutivo che lascia invariati gli obiettivi e i compiti fondamentali dell'Autorità.

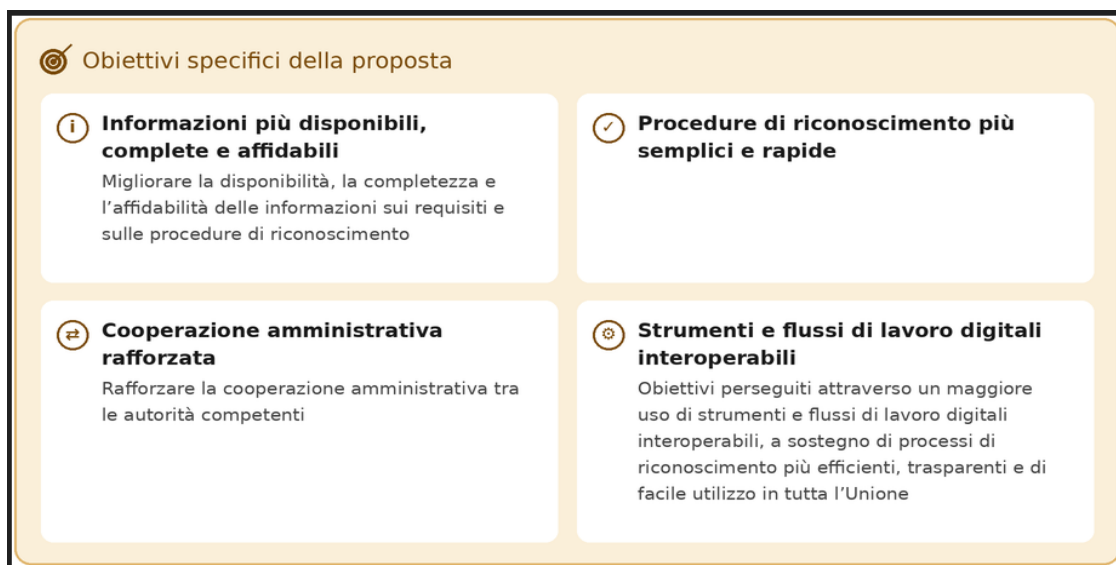
Quanto agli **obiettivi specifici**, la proposta intende:



La proposta di regolamento sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze (*Skills Portability Act*) persegue i seguenti **obiettivi**:



La proposta di direttiva di modifica della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali è volta, in via generale, migliorare il sistema dell'UE per il **riconoscimento delle qualifiche professionali** nelle professioni regolamentate disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE.



La proposta di direttiva sul riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi ha l'**obiettivo generale** di far fronte alle **carenze di manodopera** e di **competenze** nell'Unione. Gli **obiettivi specifici** della proposta sono i seguenti:



Principali misure proposte

Per raggiungere i suindicati obiettivi, la Commissione prospetta l'adozione delle seguenti **misure**.

Con la **prima proposta** viene istituito un **quadro giuridico per la tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS)**, ossia la soluzione digitale per la **richiesta**, il **rilascio**, la **verifica transfrontaliera** e il **riconoscimento** dei documenti di sicurezza sociale. In particolare, sono previste le seguenti misure:

- il rilascio dei documenti in **formato digitale**, adatto all'uso nel **portafoglio europeo di identità digitale**, con la possibilità di ottenere, su richiesta, un **documento fisico standardizzato** dotato di codice QR o di altre caratteristiche elettroniche;
- il **riconoscimento** dei documenti in tutti gli Stati membri e la loro **verifica** (autenticità, integrità e validità) da parte di verificatori designati, senza ulteriori oneri probatori nello Stato membro;
- la possibilità di presentare le richieste **interamente online** e **termini vincolanti per il rilascio** dei documenti, da specificare con atti di esecuzione (per la tessera europea di assicurazione malattia, c.d. TEAM, **non oltre 24 ore**);
- la **convergenza dei requisiti informativi** per la richiesta del documento A1 e l'**interoperabilità** tra i portali nazionali e le interfacce pubbliche per la dichiarazione di distacco collegate all'IMI;

Il documento portatile A1 **certifica** quale **legislazione** in materia di sicurezza sociale dello Stato membro a una persona in una **situazione lavorativa transfrontaliera**.

- il rafforzamento del sistema **EESSI** come canale principale per gli scambi di dati tra le istituzioni di sicurezza sociale, con **termini massimi** per tali scambi, e una base giuridica per **ulteriori scambi elettronici** finalizzati al contrasto delle frodi;
- l'istituzione di un **gruppo sulla digitalizzazione** nel coordinamento della sicurezza sociale, composto da rappresentanti degli Stati membri, e di un **comitato** che assiste la Commissione nell'adozione degli atti di esecuzione.

Con la **seconda proposta**, si modifica il regolamento istitutivo dell'ELA e il regolamento EURES, in particolare per **chiarire il mandato** dell'Autorità, anche in relazione a taluni **lavoratori cittadini di paesi terzi** e:

- attribuirle un mandato esplicito sul contrasto allo sfruttamento della manodopera;
- migliorare la disponibilità, qualità e accessibilità di informazioni fornite agli individui, compresi i cittadini di Paesi terzi indipendentemente dal loro status giuridico e di mobilità all'interno dell'UE;
- conferire all'ELA un ruolo più proattivo nell'avvio delle ispezioni concertate e congiunte (che restano subordinate al consenso degli Stati membri interessati), imponendo agli Stati membri di motivare l'eventuale mancata partecipazione;

- attribuire all'ELA un mandato chiaro per il trattamento di informazioni operative, compresi i dati personali, e l'accesso all'IMI, al registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) e ai dati sull'uso di EESSI (nuovo capo III bis).

Con la **terza proposta** ("Skills Portability Act"), si stabiliscono:

- il **rilascio** da parte degli Stati membri di **attestazioni digitali delle qualifiche** nei portafogli europei di identità digitale;
- per le qualifiche più datate, il rilascio **su richiesta** di attestazioni digitali sulla base di prove esistenti verificate da un emittente, entro un termine ragionevole (**massimo due settimane**);
- un **quadro di fiducia** per l'emissione, la sospensione e la revoca delle attestazioni e per la **verifica** da parte dei soggetti utilizzatori, definito con atti di esecuzione;
- l'obbligo per gli Stati membri di disporre di un **quadro nazionale delle qualifiche** completo, di comunicare gli elenchi di organismi di rilascio, accreditamenti e qualifiche e di fornire le informazioni tramite la piattaforma **Europass**, sulla quale la Commissione rende disponibile uno **strumento digitale di confronto** delle qualifiche.

Per quanto riguarda la revisione della direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE si prospettano gli interventi seguenti:

- sostituire la tessera professionale europea con una **soluzione europea di riconoscimento digitale** (*European Digital Recognition Solution*, EDRS). Pur restando le decisioni di riconoscimento di competenza degli Stati membri, l'intero flusso procedurale amministrativo sarà svolto attraverso un'infrastruttura digitale comune utilizzata da tutte le autorità competenti;
- fissare procedure di riconoscimento più rapide e prevedibili, con la previsione di **termini per ciascuna fase** della procedura;
- **semplificare i requisiti procedurali**;
- modernizzare **notifiche e monitoraggio**, prevedendo che gli Stati membri presentino notifiche relative alle professioni regolamentate tramite l'IMI;
- rafforzare la **cooperazione** e la **governance**.

La **quinta proposta** (relativa alle qualifiche dei cittadini di paesi terzi) introduce le seguenti misure:

- la definizione degli **effetti generali** del riconoscimento ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate, delle condizioni per l'accesso parziale e del trattamento delle qualifiche già ottenute all'interno dell'Unione;
- **norme procedurali comuni** per il riconoscimento ai fini dell'accesso a una professione regolamentata (Titolo II);

- il **riconoscimento automatico** per sette professioni (medici di formazione di base e specialisti, infermieri responsabili dell'assistenza generale, odontoiatri di base e specialisti, ostetriche, veterinari, farmacisti e architetti) sulla base di programmi formativi riesaminati conformemente alle condizioni minime di formazione;
- il **riconoscimento nell'ambito delle procedure per il visto di lungo soggiorno o il permesso di soggiorno** (Titolo III);
- **servizi di sostegno alla valutazione dell'autenticità** dei titoli a livello UE.

Contesto, motivazioni, valutazione di impatto e consultazione dei portatori di interessi

Contesto

Come evidenziato dalla Commissione, la **mobilità all'interno dell'UE** svolge un ruolo cruciale nel funzionamento del mercato unico.

Nel 2024, **14 milioni di europei** vivevano in un altro Stato membro, tra cui oltre **10 milioni in età lavorativa** (il 3,9% della popolazione in età lavorativa dell'UE); a questi si aggiungono circa **1,9 milioni di lavoratori transfrontalieri** e **3,64 milioni di lavoratori distaccati**.

Cresce anche il ricorso a **cittadini di paesi terzi** per attenuare le carenze di manodopera e di competenze: nel 2024 se ne contavano circa **20,7 milioni** in età lavorativa, pari a circa l'8% della popolazione in età lavorativa.

Nelle sue [conclusioni](#) del marzo 2026, il **Consiglio europeo** ha deciso di varare l'agenda "**Un'Europa, un mercato**" – poi [adottata](#) ad aprile sottoforma di [tabella](#) di marcia – e ha indicato, tra le misure da trattare in via altamente prioritaria, il **consolidamento della libera circolazione dei lavoratori** attraverso un migliore riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e il rafforzamento della portabilità delle qualifiche e delle competenze, anche tramite la digitalizzazione e l'interoperabilità.

Il pacchetto richiama il rapporto **Letta** sul futuro del mercato unico e il rapporto **Draghi** sulla competitività dell'UE. Per approfondimenti sul rapporto Draghi si rinvia al seguente [dossier](#).

Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il progetto pilota ESSPASS

Il quadro di coordinamento e il sistema EESSI

Un pilastro fondamentale per la libera circolazione dei lavoratori è il **quadro di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale** dell'UE, costituito dai regolamenti [\(CE\) n. 883/2004](#) e [\(CE\) n. 987/2009](#), che garantisce che le persone continuino a ricevere le **prestazioni** (come pensioni, sussidi di disoccupazione e prestazioni familiari) e siano coperte dall'**assistenza sanitaria** quando si trasferiscono, soggiornano o viaggiano in altri Stati membri.

La [proposta](#) di regolamento che rivede le norme sul coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale a livello UE il 28 settembre 2026 è stata definitivamente [adottata](#), nell'ambito della procedura legislativa ordinaria dal Consiglio, che ha recepito l'accordo con il Parlamento europeo.

Lo scambio di informazioni tra le istituzioni è oggi assicurato dal **sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI)**, avviato nel 2008 e operativo dal 2019, che consente a oltre **3.100 istituzioni** di **32 paesi** (i 27 Stati membri, nonché Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Regno Unito e Svizzera) di scambiare informazioni per via elettronica e che ha gestito oltre **42 milioni di casi**. Per approfondimenti ulteriori rispetto ai dati riportati nell'infografica sottostante (fonte: Commissione europea) si rinvia alla relativa [pagina tematica](#).



Il progetto pilota ESSPASS

Il [progetto pilota](#) della tessera europea di sicurezza sociale (**ESSPASS**) è stato avviato nell'ambito del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, per cercare una **soluzione digitale** per consentire a persone e imprese di accedere ai documenti di sicurezza sociale, compresa la tessera europea di assicurazione malattia, **in un unico portafoglio di identità digitale dell'UE**.

Merita menzionare che già nel 2021, il **Parlamento europeo**, nella [risoluzione](#) sulla tessera europea di sicurezza sociale, aveva chiesto una proposta legislativa per una diffusione rapida e su vasta scala dell'ESSPASS.

Attualmente il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) consente già alle istituzioni degli Stati partecipanti di scambiare per via elettronica le informazioni necessarie al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, l'EESSI è semplicemente una piattaforma di messaggistica sicura che consente agli organismi di sicurezza sociale di condividere rapidamente i dati, ad esempio per calcolare le pensioni per le persone che hanno lavorato in diversi paesi dell'UE. L'accesso è limitato alle istituzioni di sicurezza sociale.

L'ESSPASS, una volta operativo, dovrebbe collaborare in raccordo con l'EESSI, consentendo ai cittadini e ad altri organismi autorizzati (come gli ispettori del lavoro o i prestatori di assistenza sanitaria) la possibilità di verificare istantaneamente la copertura e i diritti in materia di sicurezza sociale, anche se non hanno accesso all'EESSI (fonte: [Commissione europea](#))

L'Autorità europea del lavoro

L'**Autorità** (ELA), con sede a Bratislava, è stata istituita dal [regolamento \(UE\) 2019/1149](#) per assistere gli Stati membri e la Commissione nell'**applicazione** e nell'**esecuzione** delle norme dell'UE in materia di **mobilità dei lavoratori** e di **coordinamento della sicurezza sociale**. I suoi **compiti principali** sono:

- **agevolare** l'accesso alle **informazioni** sui diritti e gli obblighi riguardanti la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione, nonché ai servizi pertinenti;
- agevolare e rafforzare la **cooperazione** tra gli Stati membri nell'applicazione della pertinente normativa dell'Unione sul territorio dell'Unione, anche mediante ispezioni concertate e congiunte;
- mediare e facilitare una **soluzione** nei casi di **controversie transfrontaliere** tra Stati membri;
- sostenere la **cooperazione** tra gli Stati membri nella **lotta al lavoro non dichiarato**.

Infine, l'Autorità è incaricata di coordinare la **rete europea di servizi per l'impiego** (EURES), al fine di aiutare gli Stati membri a fornire servizi agli individui e ai datori di lavoro attraverso EURES, quali l'incontro transfrontaliero tra le offerte di lavoro, di tirocinio e di apprendistato con i CV, e di agevolare di conseguenza la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione.

Per maggiori informazioni su governance e compiti dell'Autorità si rinvia alla seguente [pagina web](#).

La **rete europea di servizi per l'impiego (EURES)**, disciplinata dal [regolamento \(UE\) 2016/589](#), è finalizzata a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello transfrontaliero.

I **collocamenti** tramite EURES sono scesi dagli oltre **83.000 del 2019** a poco più di **48.000 nel 2023**; tra le cause la Commissione indica la concorrenza delle piattaforme commerciali, le risorse a disposizione della rete e la **frammentazione della governance** tra Commissione ed ELA (l'ELA definisce le esigenze delle imprese, mentre alla Commissione spetta offrire le soluzioni tecniche).

La [valutazione](#) dell'ELA condotta dalla Commissione nel 2025 ha rilevato, tra i risultati positivi, che l'**Autorità** effettivamente risponde alla necessità di sostegno operativo nell'attuazione delle politiche UE relative alla mobilità tra lavoratori. Allo stesso tempo ha individuato anche alcuni aspetti da migliorare nel quadro dell'attuale mandato ma individua anche **vincoli strutturali** del quadro giuridico che ne limitano la capacità di rispondere all'evoluzione della mobilità transfrontaliera; gli aspetti che non richiedono modifiche legislative sono affrontati in un **piano d'azione**, approvato dal consiglio di amministrazione dell'ELA nel maggio 2026.

Il **Parlamento europeo**, con una risoluzione del **18 gennaio 2024**, aveva chiesto di rafforzare il mandato dell'ELA e di dotarla di risorse sufficienti, auspicando un ruolo più proattivo nell'applicazione delle norme, maggiori capacità di trattamento dei dati e la tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

Per una sintesi del contenuto della risoluzione e del relativo testo si rinvia al seguente [link](#).

La proposta si colloca inoltre in un quadro normativo in evoluzione. Si segnala tra l'altro, la [proposta](#) di regolamento relativo all'**interfaccia pubblica connessa all'IMI per la dichiarazione del distacco** dei lavoratori, mentre il regolamento (UE) 2026/1047 ha istituito il **bacino di talenti dell'UE**.

Si segnala che il 23 giugno scorso Consiglio e Parlamento europeo hanno [raggiunto](#) un accordo provvisorio sulla proposta.

Inoltre, presso la Camera, la proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla XIV Commissione che il 15 gennaio 2025 ha approvato un [documento](#) recante una **valutazione conforme**.

Motivazioni

Nelle relazioni illustrative delle proposte, la Commissione europea delinea i **motivi** alla base delle iniziative esaminate, evidenziando in via generale la necessità di **eliminare le procedure amministrative lente e complesse** che impediscono alle imprese di assumere talenti o prestare servizi nell'UE, di offrire ai lavoratori mobili una **migliore protezione dagli abusi** e di rendere più efficiente la **cooperazione tra le amministrazioni nazionali**.

La proposta di regolamento sulla tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS)

Con specifico riferimento alla proposta ESSPASS, la Commissione ritiene necessario intervenire principalmente per **tre motivi**:

- il fatto che le procedure di **richiesta, rilascio e verifica** dei documenti di sicurezza sociale, compresa la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), sono ancora **in gran parte cartacee**;
- la **limitata interoperabilità** transfrontaliera e la scarsa **standardizzazione** del formato e dei metodi di verifica dei documenti;

- l'esistenza di **processi** che non tengono sufficientemente conto delle **esigenze di cittadini e imprese**.

Ne derivano, secondo la Commissione, **inefficienze, complessità procedurali**, aumento dei costi, rischio di **errori e frodi**, con potenziali ostacoli all'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sanitari in altri Stati membri, alla mobilità, alla libertà di stabilimento e alla prestazione transfrontaliera di servizi.

La Commissione motiva inoltre la scelta di uno **strumento autonomo** con l'esigenza di garantire **chiarezza giuridica**, coerenza, applicabilità e flessibilità, che non potrebbero essere pienamente conseguite attraverso le disposizioni frammentate del quadro vigente; separare gli aspetti digitali dal quadro generale di coordinamento della sicurezza sociale consentirebbe, inoltre, **aggiornamenti tempestivi** dei requisiti tecnici senza modificare il quadro giuridico vigente (regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009).

Di seguito, l'infografica elaborata dalla Commissione europea illustra i dati principali che definiscono il potenziale ambito di applicazione dell'ESSPASS.



La proposta di regolamento sul potenziamento dell'ELA e su EURES

Con riferimento alla proposta sull'ELA, la Commissione individua, sulla base della valutazione del 2025, le seguenti **carenze strutturali** del regolamento vigente:

- uno **squilibrio** tra la richiesta di **orientamenti personalizzati** e il mandato dell'ELA, limitato alla fornitura di **informazioni generali**, che colpisce in particolare i gruppi vulnerabili come i **cittadini di paesi terzi**, sovrarappresentati nei settori ad alto rischio e più esposti allo sfruttamento;
- **risultati di EURES** risultano, come anticipato, **inferiori alle aspettative**, aggravati dalla **governance frammentata** del portale;
- l'assenza di una **competenza giuridica** esplicita dell'ELA a trattare **dati personali** e a gestire informazioni sulle strutture societarie, che la confina a un ruolo **reattivo** (le ispezioni si basano su richieste specifiche e non su un'intelligence proattiva e basata sui dati), unitamente a un mandato **non**

chiaramente definito in materia di diritti del lavoro e sociali dei cittadini di paesi terzi;

- una **mediazione sottoutilizzata**, a causa della **complessità** della procedura e della possibilità per le parti di **ritirarsi in qualsiasi momento** senza giustificazione.

Secondo la Commissione, tali carenze derivano da **limiti strutturali** dello stesso regolamento (UE) 2019/1149 e non possono essere risolte con il solo piano d'azione dell'ELA né dall'azione dei singoli Stati membri: è dunque necessario un **intervento legislativo mirato** a livello dell'UE.

Valutazione di impatto

La Commissione informa che ciascuna delle proposte è accompagnata da una **valutazione di impatto**.

La proposta di regolamento sulla tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS)

La valutazione di impatto ha esaminato **tre opzioni strategiche**:

- la **prima** definisce una soluzione per **migliorare l'attuale formato** dei documenti portatili e della TEAM e consentirne la verifica transfrontaliera, mediante documenti in un **formato standardizzato** con caratteristiche digitali, da stampare o conservare elettronicamente;
- la **seconda** prevede il **rilascio e la verifica istantanea** dei documenti sulla base del **quadro europeo relativo a un'identità digitale**, con la possibilità di conservare i documenti nei **portafogli europei di identità digitale** come attestazioni elettroniche standardizzate; per chi non può o non intende utilizzare il portafoglio resterebbero disponibili i **documenti fisici non migliorati**;
- la **terza** include gli elementi della seconda, ma prevede che chi non può o non intende utilizzare il portafoglio possa chiedere **documenti fisici migliorati**.

La Commissione ha optato per la **terza opzione**, ritenuta la più **efficace** nel conseguire gli obiettivi, la più **efficiente** in termini di costi e benefici e quella che garantisce il massimo livello di **coerenza** con le altre politiche dell'UE.

Quanto ai **benefici**, la Commissione ha individuato **una riduzione dei tempi di verifica**, un **aumento della sicurezza** dei documenti (con conseguente riduzione dei rischi di falsificazione) e una **maggiore trasparenza ed equità** delle condizioni di lavoro.

Quanto agli **oneri**, si stima che i costi sono sostenuti principalmente dalle **amministrazioni pubbliche nazionali** (ministeri, istituzioni di sicurezza sociale, ispettorati del lavoro, prestatori di assistenza sanitaria), mentre per cittadini e imprese si prevede siano minimi. I costi totali **una tantum** sono stimati tra **186 e**

218 milioni di euro (su tre anni), con costi ricorrenti cumulativi pari a **278 milioni** nei 12 anni successivi (23,2 milioni l'anno).

Secondo la valutazione di impatto, la proposta produrrà effetti positivi anche sulle **piccole e medie imprese (PMI)**, che rappresentano il 99% delle imprese dell'UE, dovrebbero trarre un beneficio maggiore delle imprese di maggiori dimensioni, in particolare in settori come l'edilizia e i servizi, in cui il distacco dei lavoratori è più frequente. La Commissione valuterà l'iniziativa **non prima di sette anni** dalla sua entrata in vigore.

La proposta di regolamento sul potenziamento dell'ELA e su EURES

La valutazione di impatto ha esaminato opzioni strategiche in **quattro settori tematici**.

Per quanto riguarda l'**offerta di informazioni**, ha messo a confronto la gestione da parte dell'ELA di **sovvenzioni** a reti esterne che offrono consulenza personalizzata con la **fornitura diretta** del sostegno da parte dell'Autorità.

Con riferimento a **EURES**, le alternative riguardavano la ripartizione dei compiti tra Commissione ed ELA: dalla riassegnazione alla Commissione della sola presidenza del gruppo europeo di coordinamento e della proprietà del sistema del portale, al trasferimento alla Commissione di **tutti** i compiti relativi a EURES, fino al trasferimento di tutti i compiti all'ELA.

Sul versante della **cooperazione e dell'applicazione** delle norme, le due opzioni esaminate prevedono entrambe che l'ELA possa trattare i dati personali e che il suo mandato sia esteso ai diritti dei cittadini di paesi terzi, e si distinguono per il regime – volontario o obbligatorio – delle ispezioni dell'ELA.

Infine, per la **mediazione**, a fronte di un procedimento articolato in più fasi, si è valutato di **semplificarlo** oppure di subordinare l'opt-out degli Stati membri a **condizioni più rigorose**, con l'obbligo di fornire giustificazioni formali e motivate.

L'**opzione prescelta** è un **pacchetto di misure mirate**:

- per quanto riguarda l'**offerta di informazioni**, la scelta è ricaduta sulla gestione delle sovvenzioni a sostegno di reti esterne;
- il conferimento all'ELA della facoltà di trattare i dati personali e l'estensione del suo mandato ai diritti dei cittadini di paesi terzi, **mantenendo volontarie le ispezioni** ma con un più forte dovere di cooperazione degli Stati membri, e con il supporto di un **gruppo di funzionari nazionali di collegamento** distaccati presso l'ELA;
- la **semplificazione del procedimento di mediazione** per incentivarne l'uso volontario.

Per **EURES**, infine, la valutazione di impatto precisa che, pur essendo tutte le opzioni tecnicamente valide, **non vi è un'unica opzione preferibile** alle altre, a causa di sensibilità politiche, incertezze di bilancio e fattori esterni imprevedibili.

Quanto ai **costi**, la valutazione di impatto stima per l'opzione prescelta un bilancio di circa **5 milioni di euro l'anno** per le reti esterne di informazione e

consulenza e costi aggiuntivi totali per circa **10 milioni di euro l'anno** per l'ampliamento delle attività di applicazione.

Consultazione dei portatori di interesse

In merito alla proposta **ESSPASS**, la Commissione riporta di aver condotto un'ampia attività di consultazione, che ha incluso, tra l'altro, due **indagini** rivolte a istituzioni di sicurezza sociale, prestatori di assistenza sanitaria e autorità preposte all'applicazione della legge, un'**audizione delle parti sociali**, un invito a presentare contributi e una **consultazione pubblica**.

Ne è emerso un **ampio sostegno** a favore di una soluzione standardizzata per la **digitalizzazione** dei documenti di sicurezza sociale, dei documenti portatili e della TEAM e un **ampio consenso** sul riutilizzo dei **portafogli europei di identità digitale** come soluzione primaria e sulla necessità di un'**alternativa** (documenti fisici sicuri, verificabili e revocabili) per chi non può o non vuole utilizzare strumenti digitali. Sono state espresse alcune **preoccupazioni** in merito ai **costi di attuazione** e alla **sicurezza dei dati**.

Con riferimento alla proposta sull'**ELA**, la Commissione si è basata sulle consultazioni svolte nell'ambito della **valutazione dell'ELA del 2025**, integrandole con un **dialogo sull'attuazione della mobilità equa**, un'**audizione delle parti sociali**.

Tutte le organizzazioni delle parti sociali hanno individuato settori in cui sostengono il rafforzamento dell'operatività dell'ELA.

Quanto alle **posizioni** sulle opzioni strategiche, la sintesi della valutazione di impatto riferisce che:

- le **autorità nazionali** sono prevalentemente favorevoli a una revisione mirata "leggera", ribadendo che i **poteri di applicazione e di ispezione obbligatoria** devono rimanere nell'ambito delle competenze nazionali;
- le **organizzazioni dei datori di lavoro** sostengono in generale lo scenario di base per le ispezioni, mettendo in guardia contro l'ampliamento dei poteri di esecuzione dell'ELA o la sua trasformazione in un **ispettorato sovranazionale**, ma restano aperte a una revisione mirata che migliori l'offerta di informazioni e riduca gli oneri amministrativi;
- i **sindacati europei** sono decisamente favorevoli alle modifiche legislative, chiedendo accesso ai dati, **capacità di ispezione proattiva** e un mandato più ampio, esteso alle direttive in materia di migrazione per proteggere i lavoratori vulnerabili.

Principali contenuti delle proposte

La proposta di regolamento ESSPASS

La proposta di regolamento consta complessivamente di **22 articoli** e rinvia a un [allegato I](#) recante i termini massimi per gli scambi attraverso il sistema EESSI. Dopo le disposizioni generali (artt. 1-3), si articola in quattro capi: **capo I** (tessera europea di sicurezza sociale, artt. 4-10), **capo II** (scambi tra istituzioni, articoli 11-12), **capo III** (governance e trattamento dei dati, artt. 13-15) e **capo IV** (disposizioni finali, artt. 16-22).

L'**articolo 1** definisce l'**oggetto**, ossia norme per la digitalizzazione degli scambi transfrontalieri di informazioni sulla sicurezza sociale e, in particolare, norme sull'istituzione e il funzionamento dell'**ESSPASS**, sul funzionamento e il miglioramento dell'**EESSI** e su altri **scambi digitali transfrontalieri** per contrastare le frodi e individuare cambiamenti nelle circostanze, inesattezze, incoerenze o errori.

L'**articolo 2** ne stabilisce l'**ambito di applicazione**, rinviando alle persone di cui all'articolo 2 e ai settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#), e l'**articolo 3** reca le **definizioni** (tra cui ESSPASS, documento di sicurezza sociale, documento portatile A1, TEAM, emittente e verificatore).

L'**articolo 4** delinea il **quadro giuridico dell'ESSPASS**, che coincide con la trasmissione *online* delle richieste di documenti da parte di persone e datori di lavoro, il rilascio dei documenti da parte delle istituzioni competenti e verifica elettronica da parte dei verificatori. L'**articolo 5** ne disciplina l'**applicazione graduale**, mentre l'**articolo 6** consente alle persone interessate e ai datori di lavoro di presentare richieste di documenti di sicurezza sociale **interamente online**, con procedure conformi al [regolamento](#) sullo sportello digitale unico.

L'**articolo 7** stabilisce le regole sul **rilascio, la validità e la verifica** dei documenti e prevede, tra l'altro, il potere della Commissione di adottare **atti di esecuzione** sulle specifiche funzionali e tecniche, le procedure, la sicurezza e la protezione dei dati, mentre l'**articolo 8** introduce **termini vincolanti** per il rilascio dei documenti, che la Commissione specifica con atti di esecuzione entro 18 mesi (entro 12 mesi per l'A1), tenendo conto del tipo di documento, delle fasi procedurali e della necessità di garantire l'esercizio tempestivo dei diritti; l'emittente informa i richiedenti dei tempi previsti.

L'**articolo 9** prevede tra l'altro che, dal terzo anno dall'entrata in vigore del regolamento proposto, tutte le **TEAM** di nuova emissione siano conformi all'articolo 7 (con **termine massimo di rilascio di 24 ore**).

L'**articolo 10** prevede, per il **documento A1**, atti di esecuzione adottati dalla Commissione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore, che stabiliscano **requisiti informativi comuni** per la richiesta del documento e un **quadro tecnico comune** per l'interoperabilità tra i portali nazionali e le interfacce pubbliche connesse all'IMI per le dichiarazioni di distacco.

Ai sensi dell'**articolo 11** gli Stati membri devono rispettare i **termini massimi** dell'allegato I (modificabile dalla Commissione con **atti delegati**). L'**articolo 12** consente scambi di dati **al di fuori dell'EESSI** quando questo non sia efficace, ad esempio per controlli e contrasto alle frodi, secondo procedure comuni definite con atti di esecuzione.

L'**articolo 13** istituisce il **gruppo sulla digitalizzazione nel coordinamento della sicurezza sociale** per agevolare la cooperazione transfrontaliera sugli aspetti digitali del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'**articolo 14** impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, con **cadenza trimestrale**, i dati per monitorare i termini di rilascio e gli scambi EESSI. L'**articolo 15** stabilisce le regole sulla **protezione dei dati personali**. Gli **articoli 16 e 17** disciplinano l'esercizio della delega e il **comitato** che assiste la Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, mentre l'**articolo 18** prevede la **valutazione** della Commissione entro sette anni dall'entrata in vigore.

Gli **articoli 19, 20 e 21** recano, rispettivamente, modifiche puntuali ai [regolamento](#) relativo al coordinamento di sistemi di sicurezza sociale, al [regolamento](#) che ne stabilisce le modalità di applicazione e, infine all'allegato II del [regolamento](#) (UE) 2018/1724, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi. L'**articolo 22** dispone l'entrata in vigore il **ventesimo giorno** successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

La proposta di regolamento sull'ELA e su EURES

La proposta consta complessivamente di **cinque articoli**. In via generale, l'**articolo 1** modifica il [regolamento](#) (UE) 2019/1149 istitutivo dell'ELA; l'**articolo 2** modifica il [regolamento](#) (UE) 2016/589 relativo alla rete EURES; l'**articolo 3** reca una modifica conseguente al [regolamento](#) IMI; l'**articolo 4** abroga quattro decisioni di esecuzione; l'**articolo 5** dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Quanto all'**articolo 1**, le modifiche proposte chiariscono, tra l'altro, il **mandato** dell'ELA qualora le sue attività coinvolgano taluni lavoratori cittadini di paesi terzi all'interno dell'UE, include nell'ambito del mandato anche il regolamento sull'interfaccia pubblica connessa all'IMI per la dichiarazione di distacco e la direttiva sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada, ed è attribuito un mandato esplicito sul **contrasto allo sfruttamento della manodopera**. Inoltre, viene specificato che l'Autorità ha **sede a Bratislava**.

Le modifiche agli articoli **5 e 6** riguardano l'**informazione**: l'ELA migliora disponibilità, qualità e accessibilità delle informazioni (anche a favore dei cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status), promuove **campagne di sensibilizzazione** e può attribuire **sovvenzioni** a beneficiari che offrono consulenza e sostegno a individui e datori di lavoro. È inoltre trasferita alla **Commissione** la gestione della proprietà del sistema del portale EURES e della

funzione di help desk, mentre l'ufficio europeo di coordinamento resta sotto la gestione dell'ELA.

Le modifiche all'**art. 7** sono volte a consentire all'ELA di agevolare di propria iniziativa la cooperazione tra Stati membri;

Le modifiche agli articoli **8 e 9** riguardano le **ispezioni concertate e congiunte**: l'ELA può, di propria iniziativa, chiedere alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un'ispezione, che resta **subordinata al consenso** degli Stati membri; questi possono non partecipare solo per **motivi debitamente giustificati**. L'**art. 9** come modificato prevede che gli Stati membri partecipanti conferiscano un ruolo e uno status adeguati al personale delle autorità di altro Stato membro partecipanti. Ciò comprende almeno le competenze di **accesso ai locali**, ai **documenti** e ai **registri** e di **raccolta di prove**, in condizioni equivalenti a quelle applicabili al personale delle autorità dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione.

Gli articoli **10, 11 e 12** estendono a tutti i settori dell'articolo 1 i compiti di analisi e valutazione dei rischi, sviluppo delle capacità finalizzate a promuovere l'applicazione e l'esecuzione coerenti del diritto dell'UE e lotta al lavoro non dichiarato.

L'articolo **13** è modificato per semplificare il processo di **mediazione**, riducendola a un'unica fase e lasciando alle parti la definizione della natura vincolante o meno dell'accordo; l'articolo **14** estende la cooperazione ad altre agenzie (tra cui l'Agenzia per i diritti fondamentali e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima), con possibilità di condivisione dei dati.

Le modifiche agli articoli 19, 21, 31 e 33 allineano la governance dell'ELA all'"orientamento comune" sulle agenzie decentrate e al regolamento finanziario quadro per le agenzie decentrate.

Il nuovo **capo III bis** (articoli **23 bis - 23 quinquies**) è finalizzato a conferire all'ELA un mandato chiaro per il **trattamento delle informazioni operative**. L'Autorità può raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni operative, compresi **dati personali**, per le finalità specifiche dei propri compiti. Il trattamento di **categorie particolari di dati** (art. 10 del regolamento (UE) 2018/1725) è ammesso solo se strettamente necessario per le indagini nell'ambito di ispezioni sostenute dall'ELA.

Le modifiche all'articolo **29** attribuiscono all'ELA il potere di attribuire **sovvenzioni** per i propri compiti, mentre quelle all'articolo **32** prevedono che il distacco di un **funzionario nazionale di collegamento** per le ispezioni. L'allegato è modificato per includere il lavoro non dichiarato tra i cittadini di Paesi terzi nelle attività della piattaforma europea contro il lavoro non dichiarato.

L'**articolo 2** modifica, invece, il regolamento **EURES**.

Inserisce nel testo alcune **definizioni** oggi contenute in decisioni di esecuzione e introduce quella di iniziativa del programma mirato di mobilità; specifica i compiti dell'**ufficio europeo di coordinamento** (programmazione, raccolta e analisi dei dati) e ne elimina la proprietà del portale, l'help desk e la struttura per apprendistati

e tirocini. Attribuisce alla Commissione un ruolo sui **reclami** e sulle **offerte** non conformi e al gruppo di coordinamento EURES il compito di individuare le informazioni pertinenti del ciclo di programmazione di EURES, mentre l'art. 19 del regolamento viene modificato per **semplificare l'uso di ESCO**, ossia la classificazione multilingue delle competenze, abilità e professioni europee.

Gli artt. 23, 24, e 25 sono modificati per includere, rispettivamente, un riferimento all'iniziativa del programma mirato di mobilità legato ad EURES tra i servizi di sostegno per le persone in cerca di lavoro, per i datori di lavoro, per i servizi di assistenza successiva al reclutamento. L'art. 26, invece, è modificato per includere la valutazione della disabilità tra le questioni in merito alle quali i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES devono trasmettere le richieste di informazioni alle autorità nazionali competenti o ad altri organismi appropriati.

L'articolo 27 è modificato per specificare ulteriormente alcuni aspetti dei servizi di sostegno nelle regioni transfrontaliere.

L'**articolo 3** inserisce il regolamento (UE) 2019/1149 nell'allegato del regolamento IMI; l'**articolo 4** abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1256, 2018/170, 2018/1020 e 2018/1021.

Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

La base giuridica della proposta di regolamento **ESSPASS** è l'[art. 48](#) del **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, che attribuisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, secondo la **procedura legislativa ordinaria**, le misure necessarie per l'instaurazione della **libera circolazione dei lavoratori** nel settore della **sicurezza sociale**.

La Commissione ritiene che tale articolo, che si applica ai lavoratori mobili dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto, costituisca una solida base per misure **complementari** al quadro di coordinamento vigente al fine di digitalizzare le procedure transfrontaliere.

La proposta di regolamento sull'**ELA e su EURES** si fonda sugli stessi presupposti dei regolamenti modificati, ossia gli [articoli 46](#) e [48 TFUE](#), che riguardano la **libera circolazione dei lavoratori** (misure per assicurare, tra l'altro, la stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro e i meccanismi per l'incontro tra offerte e domande di lavoro) e il **coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**.

Sussidiarietà

Nella relazione illustrativa della proposta di regolamento **ESSPASS** la Commissione motiva il rispetto del **principio di sussidiarietà** osservando che gli ostacoli che oggi rendono difficile, per un soggetto, **dimostrare in un altro Stato**

membro i propri diritti in materia di sicurezza sociale e il proprio status assicurativo – e, per le autorità, **verificarli con facilità** – non possono essere affrontati efficacemente dagli Stati membri da soli. Le soluzioni digitali sviluppate da un singolo Stato membro, infatti, non garantirebbero l'**interoperabilità transfrontaliera** né il **riconoscimento e la verifica** dei documenti di sicurezza sociale. Secondo la Commissione, data la natura transfrontaliera dei problemi, il modo migliore per trovare soluzioni efficaci è l'azione a livello dell'UE.

Quanto al **valore aggiunto** dell'intervento a livello dell'UE, la Commissione osserva che un quadro giuridico comune consente di allineare la proposta ad altre iniziative digitali dell'Unione, come il regolamento sullo sportello digitale unico e il quadro europeo relativo a un'identità digitale. In assenza di un intervento dell'UE, gli Stati membri potrebbero sviluppare soluzioni digitali diverse tra loro, con il rischio di una frammentazione che il quadro comune consente di evitare.

Anche con riguardo alla proposta di regolamento sull'**ELA e su EURES**, la Commissione motiva la necessità di intervenire in ragione del carattere transfrontaliero della materia oggetto della proposta. Ritene, in particolare, che gli Stati membri, agendo individualmente, non possono affrontare in misura sufficiente le questioni transfrontaliere che rientrano nel mandato dell'ELA, quali l'offerta di informazioni coerenti e di qualità sui diritti e gli obblighi, l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di mobilità e coordinamento della sicurezza sociale e l'aumento delle sinergie e della coerenza tra Stati membri richiedono un **coordinamento e un approccio congiunto a livello UE**, anziché una rete di accordi bilaterali o multilaterali. Poiché le debolezze individuate derivano da **carenze strutturali** del regolamento (UE) 2019/1149, esse non possono essere risolte dai soli Stati membri; analogamente, la semplificazione del quadro EURES non può essere attuata individualmente.

Proporzionalità

Secondo la Commissione, la prima proposta **ESSPASS** rispetta il principio di proporzionalità in quanto si limita a quanto necessario **senza interferire con i sistemi nazionali** di sicurezza sociale ed introdurre **nuovi obblighi** di dichiarazione, rendicontazione o documentazione per datori di lavoro o lavoratori autonomi né modifica i criteri per determinare la legislazione applicabile.

Sul piano della scelta dell'atto giuridico, il **regolamento** costituisce, a giudizio della Commissione, lo strumento giuridico più idoneo considerata la natura transfrontaliera del problema e dall'esigenza di evitare la frammentazione normativa.

Anche la proposta sull'**ELA e su EURES** è ritenuta dalla Commissione conforme al principio di proporzionalità, in quanto limitata a colmare le carenze che richiedono modifiche legislative. Non impone nuovi obblighi giuridici a individui o datori di lavoro, **non trasferisce competenze di applicazione** a livello UE, non interferisce con il processo decisionale, la legislazione o le attività di applicazione

nazionali, lascia ampia discrezionalità agli Stati membri e **non conferisce all'ELA poteri autonomi di ispezione o sanzionatori**, dato che le ispezioni, comprese quelle richieste dall'ELA, restano soggette al consenso degli Stati membri e la partecipazione alla mediazione è volontaria. Le modifiche al regolamento EURES, salvo la ripartizione dei compiti tra ELA e Commissione, non alterano elementi essenziali del quadro e abrogano obblighi di informazione e oneri amministrativi non necessari.

La **scelta** della forma giuridica del regolamento è giustificata dal principio del **parallelismo delle forme**, in base al quale l'atto modificativo deve essere dello stesso tipo dell'atto da modificare.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Le proposte sono esaminate secondo la **procedura legislativa ordinaria**. Al **Parlamento europeo** le commissioni competenti non risultano ancora individuate.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'[esame](#) della **proposta di regolamento relativa alla digitalizzazione** del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale risulta avviato da parte del Senato ceco, dal Bundesrat tedesco nonché da parte dei parlamenti di svedese, finlandese e lituano.

L'[esame](#) della **proposta di regolamento relativa all'ELA**, invece, risulta avviato da parte del Bundesrat tedesco e dai parlamenti lituano e svedese, mentre risulta concluso presso la Camera dei deputati del Lussemburgo.

Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.